

N. R.G. 16986/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Parte_1

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16986/2022

ATTORE

tra

Controparte_1

e

CONVENUTO

Oggi **19 febbraio 2025** ~~innanzi~~ al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv.

Per *Controparte_1* l'avv.
e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16986/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in VIA
CP_1 presso il difensore avv.

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il
patrocinio dell'avv.
VIA *CP_1* elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione *Parte_1* conveniva avanti questo Tribunale il [...] *Controparte_2* onde ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare assunta in data 24/02/2021 al punto 1 relativa all' approvazione rendiconto consuntivo 2019/2020, nella parte in cui pone a carico dei

condomini la spesa di € 2.188,68 in favore dello studio legale per la difesa dell'amministratore Rag CP_3 e la delibera del 15/12/2021 al punto 1 relativo all'approvazione del rendiconto consuntivo 2020/2021 nella parte in cui pone a carico dei condomini la spesa di € 4.399,18 in favore dello studio legale " per assistenza pratica penale difesa Rag CP_3 oltre ad € 1.3720,00 " per oblazione ".

Il CP_1 costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea

Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni che si allegano, la causa veniva posta in decisione. Il giudice osserva:

Gli addebiti in questione è indubbio, pacifico e incontestato, costituiscano il corrispettivo versato dal condominio per l'attività svolta a favore della difesa nel processo penale a carico dell'amministratore Rag CP_3

L'assemblea non può porre a carico del condominio le spese personali sostenute dell'amministratore per una sua difesa in un processo penale.

Esula infatti dalle attribuzioni dell'assemblea autorizzare la ripartizione tra i condomini di spese che non attengono all'amministrazione di parti comuni

Non può essere legittimamente ricompresa, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale, la autorizzazione concessa all'amministratore a nominarsi un difensore che lo assista in un processo penale [sia pur scaturente da vicende riguardanti le parti comuni dell'edificio], ovvero la assunzione delle relative spese da parte dei condomini, pur con esonero di quelli dissenzienti, dovendosi tale delibera [che esorbita dalle attribuzioni che definiscono la competenza dell'organo collegiale] ritenersi affetta da nullità assoluta, per impossibilità dell'oggetto, e risultando estranea alla rappresentanza del CP_1 ogni vicenda di responsabilità penale, attese la natura personale, ai sensi dell'art. 27, comma primo, Cost.

Le delibera impugnate, 24/02/2021 e 15/12/2021, vanno pertanto dichiarate nulle sul punto.

In merito alla delibera del 15/12/2021 deve essere annullata anche per altro motivo.

Va osservato che, per giurisprudenza consolidata, la custodia, la estrazione di copia e la

consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del CP_1 ai sensi degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..

Parte attrice ha allegato in atti prova che tutti i documenti oggetto della richiesta attorea (documentazione contabile relativa al bilancio oggetto di discussione assembleare) siano stati più volte richiesti all'amministratore (il 9/12/2021, 6 giorni prima dell'assemblea) ma messi a disposizione del condominio richiedente, solo successivamente alla delibera oggetto di impugnazione

l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si è reso inadempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza dell'attore.

In definitiva, anche per tale motivo la delibera del 15/12/2021 deve essere annullata.

Le ulteriori doglianze si intendono assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara nulla la delibera assembleare del 15/12/2021 al punto 1 e la delibera del 24/02/2021 al punto 1 come in motivazione

condanna il Controparte_2 alla rifusione in favore dell'attore delle spese del procedimento liquidate complessivamente in euro 264,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 19 febbraio 2025

Il Giudice

dott. Paola Barbara Folci